

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA MOBILITÀ

Servizio gestione e manutenzione rete stradale

Determinazione N. 1912 / 2025

Responsabile del procedimento: NORDIO FRANCESCA

Oggetto: AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE CICLISTICA AGONISTICA E AMATORIALE DENOMINATA "10^ GIORNATA ROSA" PREVISTA PER IL GIORNO 24 AGOSTO 2025 NEI COMUNI DI NOVENTA DI PIAVE (VE), SAN DONA' DI PIAVE (VE) E SALGAREDA (TV).

Il dirigente

Premesso che l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

visti:

- lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- ii. l'art. 19, comma 1, lett. d), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce all'ente la competenza in materia di viabilità e trasporti;
- iii. il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", ed in particolare, l'art. 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- iv. il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 3 gennaio 2019 da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16 giugno 2022, ed in particolare il capo II del titolo II, avente ad oggetto le norme sulla dirigenza che individua il ruolo e le funzioni dei dirigenti, e l'art. 13, comma 1, lett. a), quarto punto, che stabilisce i compiti dei dirigenti relativi all'impegno delle spese e all'accertamento delle entrate;
- v. il decreto del Sindaco metropolitano n. 6 del 31/01/2025, con il quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027, comprendente tra le altre la Sezione

Valore pubblico e performance e la Sezione Rischi corruttivi e trasparenza, che ne costituiscono parte integrante;

dato atto che:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi gli enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo;
- ii gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della Legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- iii con deliberazione 25 febbraio 2014, n. 15, la Giunta provinciale ha approvato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Venezia, ora Città metropolitana di Venezia, ed ha indicato:
 - a il Servizio Viabilità, ora Mobilità, come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
 - b l'Arch. Alberta Parolin, come responsabile del procedimento;
 - c il termine di 20 giorni, escluse le sospensioni contemplate dalla legge, per la conclusione del procedimento;

richiamati:

- i la legge Regione Veneto 29 ottobre 2015, n. 19, con la quale sono state dettate "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" e si è stabilito che le funzioni già conferite dalla Regione restano in capo alle Province (art. 2) e nello specifico alla Città metropolitana di Venezia (art. 3)";
- la legge Regione Veneto 01 agosto 2003, n. 16, in particolare l'art. 6, con la quale è stata conferita alle Province la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento delle competizioni sportive su strada, con o senza veicoli a motore;
- iii il D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i. (di seguito anche Codice della Strada o C.d.S.), ed in particolare l'art. 9 comma 2;
- iv il disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni sportive su strada approvato, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'interno, con provvedimento dirigenziale del 27/11/2002;

vista l'istanza, pervenuta alla Città metropolitana di Venezia il 01/07/2025 con Prot. 44768/2025, presentata dal sig. Zecchinel Luciano in qualità di Presidente della A.S.D. VELOCLUB TERGAS AVIS NOVENTA, con sede in via Meucci n. 20 – Noventa di Piave (VE), il quale delega come referente il sig. Bonato Gianpietro, intesa ad ottenere l'autorizzazione per organizzare la gara ciclistica agonistica Donne Esordienti – Allieve – Open, denominata "10^ GIORNATA ROSA" prevista per il giorno 24 agosto 2025 nei comuni di Noventa di Piave (VE), San Dona' di Piave (VE) e Salgareda (TV);

preso atto che la manifestazione interesserà le strade:

Via Romanziol (SP83 Noventa di Piave), via Roma (SP83 Noventa di Piave), via Guaiane (Noventa di Piave), via Madonetta (San Donà di Piave), via Madonetta (Noventa di Piave), via Santa Teresina (Noventa di Piave), via Calnova (Noventa di Piave), via Grassaga (San Donà di Piave), via Santa Maria di Campagna (SP 55 Salgareda), via Santa Maria di Campagna (SP 55 Noventa di Piave), via Romanziol / Piazza Marconi (SP 83Noventa di Piave);

visto il Nulla Osta del Comune di San Donà di Piave (VE) di cui al prot. 46098 del 07/07/2025;

visto che è decorso infruttuosamente il termine di dodici giorni, a far data dal 03/07/2025 di cui alla nota prot. 45417, per ottenere il Nulla Osta dal Comuni di Noventa di Piave, Salgareda nonché Provincia di Treviso, che per detta ragione, i Nulla Osta si intendono tacitamente acquisiti;

accertato che la competizione è regolarmente assicurata per la copertura dei rischi connessi allo svolgimento della manifestazione ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D.lgs 285/92;

dato atto che il procedimento si è concluso nel termine di 4 giorni, al netto delle sospensioni ammesse ai sensi di legge, nel rispetto quindi dei termini, pubblicati sul sito della Città metropolitana di Venezia;

DETERMINA

a.1 Di autorizzare il Sig. Zecchinel Luciano nato il 01/01/1946 a San Donà di Piave (VE) e residente in Comune di San Donà di Piave (VE), Presidente dell'A.S.D. VELOCLUB TERGAS AVIS NOVENTA, con sede in Via Meucci n. 20 – Noventa di Piave (VE), ad organizzare la competizione agonistica ciclistica su strada riservata alla categoria Donne Esordienti – Allieve – Open, denominata "10^ GIORNATA ROSA" prevista per il giorno 24 AGOSTO 2025 nei comuni di Noventa di Piave (VE), San Dona' di Piave (VE) e Salgareda (TV), con le seguenti modalità:

"10^ GIORNATA ROSA" Km. 13,000 x Esordienti 3 volte / Allieve 5 volte / Open 9 volte – n. partecipanti: 350 circa suddivise in 3 categorie/gare

- ➤ Inizio della manifestazione con ritrovo dei concorrenti in Comune di Noventa di Piave presso via Romanziol Piazza Marconi, alle ore 07:30 Esordienti 07:30 Allieve 12:30 Open;
- ➤ Partenza della gara presso via Romanziol Piazza Marconi, in Comune di Noventa di Piave, alle ore 09:30 Esordienti 10:30 Allieve 14:30 Open;
- ➤ Termine previsto della manifestazione alle ore 10:30 Esordienti 12:30 Allieve 18:00 Open presso via Romanziol Piazza Marconi, in Comune di Noventa di Piave;

- a.2 che durante la competizione dovranno essere rigorosamente osservate le disposizioni di legge in materia, le disposizioni del Codice della Strada ed adottate tutte le misure cautelari e precauzionali a tutela dell'incolumità del pubblico e dei concorrenti, subordinatamente al rispetto delle norme tecnico sportive e di sicurezza vigenti;
- a.3 di imporre, ai fini della sicurezza della circolazione nonché dei partecipanti, la scorta tecnica ed in particolare l'osservanza alle seguenti prescrizioni:
 - siano osservate scrupolosamente le eventuali prescrizioni dettate dagli Enti proprietari delle strade interessate dalla manifestazione;
 - sia esercitata una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il percorso al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione secondo le norme ed i regolamenti sportivi in materia;
 - prima dell'inizio della manifestazione sia effettuato un sopralluogo sull'intero percorso al fine di accertare la piena transitabilità della strada nonché eventuali ostacoli, impedimenti o pericoli per i concorrenti;
 - sia garantita, per tutto il percorso, la sicurezza dei concorrenti mediante la sistemazione di idonei materiali protettivi (es. balle di paglia, materassini o analoghi dispositivi di protezione e contenimento, ecc.) in prossimità dei punti più pericolosi del percorso (ed in particolare di ostacoli posti al centro o ai margini della carreggiata) ovvero ne sia comunque segnalata la presenza attraverso personale incaricato dotato di bracciale o di altro indumento munito di segni di riconoscimento; in quest'ultimo caso, il personale incaricato dovrà presegnalare la presenza dell'ostacolo mediante una bandierina triangolare di colore giallo avente altezza non inferiore a 50 cm, adottando segnali convenzionali non equivoci conosciuti dai concorrenti;
 - sia garantita, con proprio personale dotato di segni di riconoscimento ben visibili, un'adeguata sorveglianza di tutto il percorso con particolare riferimento alle aree in cui sosta il pubblico ed alle intersezioni stradali che dovranno essere costantemente presidiate per il tempo in cui è disposta la sospensione temporanea (o la limitazione) della circolazione;
 - sia garantito il rispetto delle prescrizioni previste dall'articolo 360 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada), segnalando l'inizio e la fine della carovana composta dai ciclisti impegnati nella competizione sportiva nonché dai veicoli autorizzati a seguirli, con cartelli mobili aventi dimensioni minime di 125x25 cm; i cartelli, costituiti da pannelli rettangolari a fondo di colore bianco con angoli arrotondati, dovranno essere sistemati in modo solido e sicuro su autoveicoli dotati di idonei sostegni in modo che il loro bordo inferiore sia posto ad un'altezza da terra non inferiore 1,50 m e non superiore a 2,50 m; i cartelli dovranno permanere sui veicoli limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione; le scritte dei cartelli dovranno essere realizzate con lettere di colore nero aventi dimensioni minime conformi a quelle previste dall'articolo 80, D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

- al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni dell'ordinanza di sospensione temporanea della circolazione, sia previsto che il veicolo con il cartello "inizio gara ciclistica" transiti al massimo 5 minuti prima del primo concorrente e che il veicolo con il cartello "fine gara ciclistica" transiti a ridosso dei veicoli di servizio che seguono l'ultimo gruppo di ciclisti considerati ancora in corsa, secondo i regolamenti sportivi in materia e, in ogni caso, sia evitato che tra il transito del veicolo d'inizio corsa e quello di chiusura trascorrano più di 15 minuti;
- prima della partenza e durante lo svolgimento della gara sia dato specifico avviso ai concorrenti che hanno accumulato un distacco ritenuto incolmabile (ovvero se supera un tempo pari a tre minuti per ciascuna ora di gara) rispetto ai primi che, non potendo essere più considerati in corsa, dovranno rispettare tutte le norme che regolano la circolazione stradale. Ai concorrenti non più in gara, dovrà essere imposto di togliersi il numero o altro segno distintivo che identifichi i concorrenti ancora in gara;
- i concorrenti di cui al punto precedente che non lasceranno il percorso, dovranno comunque proseguire nel rispetto del codice della strada;
- sia data la massima pubblicità della manifestazione al fine di comunicare all'utenza il suo svolgimento attraverso i mezzi d'informazione ovvero attraverso altre forme di pubblicità;
- salvo che il personale abilitato alla Scorta Tecnica che segue la carovana non disponga altrimenti, sia preavvisato l'imminente passaggio della carovana dei concorrenti e dei veicoli al seguito della manifestazione almeno 5 minuti prima del transito del primo concorrente mediante strumenti di pubblicità fonica, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 59, D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni;
- sia garantita la tutela della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando di arrecare danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica ed ai relativi manufatti; eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per il seguito di competenza;
- al termine della manifestazione siano immediatamente rimossi tutti i cartelli che sono stati affissi lungo il percorso di gara, ripristinando il preesistente stato dei luoghi;
- sia fatto rigorosamente rispettare il percorso indicato nella documentazione presentata in sede istruttoria della domanda; qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute dopo l'inizio della corsa sia necessaria una variazione di percorso, venga immediatamente sospesa la manifestazione, ovvero, qualora la variazione interessi un percorso di limitata estensione, previa comunicazione tempestiva al più vicino Ufficio o Comando di uno degli Organi di polizia stradale indicati dall'articolo 12, comma 1, Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285, sia imposto ai concorrenti di non gareggiare e di trasferirsi fino al più vicino punto del restante percorso autorizzato rispettando rigorosamente tutte le norme che disciplinano la circolazione stradale; in quest'ultimo caso, dovranno essere adottate, altresì, tutte le

cautele necessarie ad evitare che la marcia di trasferimento dei concorrenti costituisca intralcio o pericolo per la normale circolazione stradale;

- sia dato preavviso di almeno 3 giorni alle aziende che svolgono servizi pubblici urbani, se la manifestazione interessa tratti di strada in cui si sviluppano le relative linee;
- copia della presente autorizzazione sia presente a bordo del veicolo del direttore di corsa e del soggetto che ne fa le veci o ne assume di fatto le funzioni, per gli eventuali controlli da parte degli Organi di polizia;
- vengano poste in essere idonee misure di sicurezza passiva affinché il pubblico non sosti in aree pericolose per la propria incolumità o per quella dei concorrenti;
- sia disposta la transennatura dei tratti di strada antecedenti e successivi la zona di partenza e la zona di traguardo per una lunghezza adeguata alla velocità ed al numero dei concorrenti; inferiore a 50 cm, adottando, in quanto possibile, segnali convenzionali non equivoci conosciuti dai concorrenti;
- a.4 di subordinare la presente autorizzazione all'emanazione di ordinanza di sospensione al traffico da parte della Prefettura o dell'organo territorialmente competente;
- a.5 al personale abilitato alla Scorta Tecnica che segue la carovana in sostituzione degli organi di Polizia Stradale come previsto dall'art.12 del Codice della Strada sono demandate l'esecuzione e la vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento;
- a.6 che la presente autorizzazione è valida esclusivamente per il giorno richiesto ed è revocabile in ogni momento per motivi attinenti all'ordine ed alla sicurezza pubblica;
- a.7 che copia della presente autorizzazione è trasmessa alla Prefettura di Venezia Ufficio Territoriale del Governo, ai Sigg. Sindaci dei comuni di Noventa di Piave (VE), San Donà di Piave (VE), Salgareda (TV);
- a.8 che la Città metropolitana di Venezia, si ritiene sollevata ed indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per tutti i danni che potessero derivare alla strada, a concorrenti, persone, animali e a terzi altri soggetti, direttamente o indirettamente, per effetto totale o parziale della presente autorizzazione.

Il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data della sua comunicazione.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unita' di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.LGS n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE TORRICELLA NICOLA (IN SOSTITUZIONE DI PAROLIN ALBERTA) atto firmato digitalmente